

CONVENZIONE PER IL RINNOVO DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA SULLA MORFOLOGIA “FRANCESCO MOISO” - CIM

Tra

L’Università degli Studi di Torino, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Stefano Geuna, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 febbraio 2019;

L’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, rappresentata dalla Rettore pro-tempore Prof.ssa Elda Morlicchio, debitamente autorizzata a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 settembre 2018;

L’Università degli Studi di Palermo, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Fabrizio Micari debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 settembre 2018;

L’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Gian Carlo Avanzi, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 ottobre 2018;

L’Università degli Studi di Udine, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Roberto Pinton, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 settembre 2018;

L’Università Vita-Salute San Raffaele, rappresentata dalla Consigliera Delegata, Dott.ssa Anna Flavia d’Amelio Einaudi, debitamente autorizzata a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 giugno 2018;

nel seguito congiuntamente definite “parti” o “Università”

premesso che

- le Università di Torino, Milano, Napoli “L’Orientale”, Palermo, Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” e Udine in data 5 ottobre 2012 hanno sottoscritto la convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Morfologia “Francesco Moiso” – CIM;
 - le Università, valutando positivamente le attività fin qui svolte, ritengono di proseguire nella collaborazione rinnovandone la convenzione istitutiva;
 - l’Università degli Studi di Milano ha deliberato di non rinnovare la convenzione istitutiva;
 - l’Università Vita-Salute San Raffaele ha manifestato la volontà di aderire formalmente al Centro;
 - si rende opportuno modificare la convenzione istitutiva in adeguamento alla normativa vigente;
- quanto sopra premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Finalità del Centro

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Tra le “Università”, rappresentate dai Rettori che intervengono alla presente Convenzione è costituito il Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Morfologia “Francesco Moiso” – CIM, nel seguito anche “Centro”, a fine di collaborare nell’ambito di ricerche riguardanti la relazione tra arte, scienza e filosofia, la genesi e la struttura della forma, la genesi e la struttura dell’immagine.

Il Centro è un'entità organizzativa, finalizzata allo svolgimento congiunto delle attività successivamente indicate. Non ha soggettività giuridica per il suo funzionamento è normato dagli articoli che seguono.

Il Centro è istituito con compiti esclusivi di ricerca e collaborazione scientifica nel campo della teoria della forma e dell'immagine e delle relazioni tra arte e scienza e filosofia.

In particolare il Centro svolge ricerche riguardanti:

- la scienza morfologica e la sua storia;
- la morfologia matematica e biologica;
- l'estetica della natura;
- l'estetica come "scienza delle forme" e come "teoria dell'immagine";
- l'ermeneutica, l'estetica come "formatività" e la teoria delle forme simboliche;
- il design;
- la morfologia della musica;
- la letteratura;
- la logica morfologica (o trascendentale) e l'argomentazione trascendentale;
- la teoria dei frattali;
- l'approccio morfologico di fronte alle sfide della globalizzazione.

Il Centro perseguirà le proprie finalità in modo non concorrenziale alle finalità istituzionali proprie dei Dipartimenti / Facoltà delle Università aderenti.

Art.2 - Composizione del Centro

All'atto del rinnovo afferiscono al Centro i sottoindicati Dipartimenti / Facoltà delle Università convenzionate:

- per l'Università degli Studi di Torino: Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione;
- per l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro": Dipartimento di Studi Umanistici;
- per l'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale": Dipartimento di Scienze Umane e Sociali;
- per l'Università degli Studi di Udine: Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale;
- per l'Università Vita-Salute San Raffaele: Facoltà di Filosofia;
- per l'Università degli Studi di Palermo: Dipartimento di Culture e Società.

Possono aderire al Centro Dipartimenti / Facoltà ed altre strutture delle Università contraenti.

Al Centro possono aderire, inoltre, altre Università previa deliberazione del Consiglio Direttivo adottata a maggioranza dei suoi componenti.

L'adesione di altri Atenei viene formalizzata mediante la stipula di apposito atto aggiuntivo alla presente Convenzione, nel quale vengano indicati i Dipartimenti / Facoltà partecipanti.

Possono anche aderire docenti, ricercatori, ricercatrici, personale tecnico-amministrativo, operanti negli Atenei convenzionati, che ne facciano richiesta e che intendano collaborare con il Centro in relazione alle attività indicate nell'art 1. Le richieste di adesione sono vagliate ed accettate a maggioranza dal Consiglio Direttivo. Esse sono valide fino al rinnovo della convenzione.

Il Centro può avvalersi, previa approvazione del Consiglio Direttivo, della collaborazione di studiosi e studiosi, esperte ed esperti esterne/i alle Università, per lo svolgimento di attività negli ambiti disciplinari di interesse del Centro.

Art. 3 – Organizzazione del Centro

Sono Organi del Centro:

- il Direttore;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato Scientifico.

Le cariche negli Organi sono a titolo gratuito.

Art. 4 - Il Direttore

Il Direttore coordina e sovrintende le attività del Centro ed è nominato dal Rettore dell'Università ove ha sede amministrativa il Centro, su designazione del Consiglio Direttivo al proprio interno, tra i professori e ricercatori di ruolo.

Il Direttore dura in carica quattro anni .

Il Direttore del Centro può compiere solo atti che non comportino oneri economici; gli atti avente contenuto economico e/o patrimoniale dovranno essere approvato dagli organi competenti del Dipartimento / Facoltà sede amministrativa del Centro previa delibera del Consiglio Direttivo.

Il Direttore rappresenta il Centro e svolge le seguenti funzioni:

- convoca e presiede il Consiglio Direttivo e il Comitato Scientifico;
- designa il Vice-Direttore, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, fra i componenti del Consiglio Direttivo;
- coordina e sovrintende le attività del Centro;
- cura la realizzazione dei programmi stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- predispone il piano annuale di spesa e il bilancio consuntivo sottoponendoli all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- predispone la relazione annuale scientifica e amministrativa da trasmettere (previa approvazione del Consiglio Direttivo) alle Università convenzionate;
- trasferisce al Direttore del Dipartimento / Facoltà presso cui il Centro ha sede amministrativa tutti gli atti relativi all'ordinazione e al pagamento di quanto occorre al funzionamento del Centro in conformità con i criteri di impiego stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di indirizzo, di programmazione e di deliberazione delle attività del Centro.

Il Consiglio Direttivo è composto da un rappresentante per ciascuna Università convenzionata, su designazione dei Consigli dei Dipartimenti / Facoltà o delle altre Strutture Universitarie afferenti al Centro e nominato con Decreto Rettorale.

All'atto della designazione del rappresentante verrà formalizzata anche l'indicazione di un sostituto che dovrà avere gli stessi requisiti del rappresentante medesimo, per sostituirlo solo in caso d'impossibilità di presenza di quest'ultimo alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni, il suo mandato coincide con quello del Direttore e i suoi componenti sono rinnovabili per non più di due mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo:

- elegge al proprio interno il Direttore e ne dà comunicazione agli Atenei convenzionati;
- promuove l'attività del Centro, stabilendo i criteri di impiego dei fondi assegnati o comunque conferiti;
- discute le linee di indirizzo della ricerca e delle varie attività del Centro;
- discute e coordina i programmi di lavoro;

- approva la relazione annuale scientifica e amministrativa predisposta dal Direttore del Centro da trasmettere agli Atenei convenzionati e la relazione quadriennale ai fini della valutazione dell'attività svolta e dei risultati conseguiti;
- approva il piano annuale di spesa e il rendiconto consuntivo predisposti dal Direttore del Centro;
- propone le eventuali modifiche alla Convenzione Istitutiva da sottoporre all'approvazione degli Organi di Governo degli Atenei convenzionati;
- vaglia e approva le richieste di adesione individuali e le collaborazioni ;
- approva le richieste di adesione avanzate da altre Università e da altri Dipartimenti / Facoltà delle Università già aderenti e prende atto degli eventuali recessi;
- delibera lo scioglimento del Centro e lo comunica alle Università convenzionate per gli adempimenti conseguenti;
- propone il rinnovo del Centro per i quattro anni successivi, da sottoporre all'approvazione degli Organi di Governo degli Atenei convenzionati;
- delibera su quanto non è espressamente previsto dalla presente Convenzione ed esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Direttore o, in caso di impedimento o assenza, dal Vice Direttore.

Alle riunioni è ammessa la partecipazione anche in videoconferenza e comunque attraverso modalità che consentano l'identificazione certa dei partecipanti ed un'effettiva interazione tra i componenti.

Esso si riunisce in via ordinaria, per iniziativa del Direttore, almeno due volte all'anno e, in via straordinaria, quando il Direttore lo ritenga opportuno oppure su richiesta di almeno tre componenti del Comitato.

La convocazione deve essere fatta per iscritto con l'indicazione dell'ordine del giorno almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salvo in caso di urgenza.

Il Direttore è tenuto ad inserire nell'ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata richiesta da almeno tre componenti del Consiglio Direttivo.

Le riunioni sono valide quando vi partecipi la maggioranza degli aventi diritto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore.

Per la discussione di determinati argomenti, il Consiglio Direttivo può invitare alla riunione persone esterne.

Art. 6 - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è l'organo di consulenza che coopera alla formulazione delle linee generali dell'attività del Centro, fornendo un supporto scientifico e strategico nella pianificazione delle attività. Tale cooperazione è sollecitata dal Direttore attraverso consultazioni e proposte.

Il Comitato Scientifico è composto:

- dal Direttore;
- dai membri del Consiglio Direttivo;
- dai docenti, ricercatori delle Università aderenti segnalati dai componenti del Consiglio Direttivo previa adesione formale al Centro dei soggetti coinvolti;
- da studiosi italiani e stranieri che collaborano con le attività del Centro, secondo quanto indicato all'art. 2, segnalati dai componenti del Consiglio Direttivo.

Il Comitato Scientifico decade automaticamente al decadere del Consiglio Direttivo che lo ha espresso.

Art. 7 – sede, gestione amministrativo contabile e beni inventariabili

Il Centro ha sede, ai soli fini organizzativi ed amministrativi presso il Dipartimento / Facoltà di afferenza del Direttore.

Il Dipartimento / Facoltà sede amministrativa del Centro avrà la responsabilità della gestione amministrativa e contabile del Centro. Gli oneri relativi all'organizzazione e al funzionamento del Centro graveranno sulle risorse del Centro stesso.

La gestione amministrativo-contabile sarà informata ai principi regolamentari e organizzativi dell'Ateneo a cui appartiene il Dipartimento / Facoltà sede amministrativa.

Le parti, previa apposita delibera dei rispettivi organi competenti, possono mettere a disposizione per le attività del Centro, per il perseguimento dei propri fini, per periodi di tempo determinati, attrezzature e locali appositamente individuati.

Le Università, compatibilmente con le proprie risorse e secondo la propria programmazione pluriennale, mettono a disposizione del Centro per il suo funzionamento e per il funzionamento dei progetti avviati, per periodi di tempo determinati, personale del loro organico.

Il materiale inventariabile messo a disposizione del Centro da un Dipartimento / Facoltà afferente rimane inventariato presso la struttura di provenienza.

Il materiale inventariabile acquistato dal Centro dopo la sua costituzione è iscritto nel registro di inventario del Dipartimento / Facoltà che ha provveduto all'acquisto.

Per quanto riguarda acquisto e gestione dei materiali inventariabili, compresi ubicazione e trasferimenti, si rimanda ai Regolamenti in materia vigenti nelle Università partecipanti.

Art. 8 - Finanziamenti del Centro

Il Centro opera mediante finanziamenti provenienti:

- dai contributi annui eventualmente assegnati dai Dipartimenti / Facoltà e altre strutture universitarie aderenti al Centro, la cui misura è stabilita dai singoli Dipartimenti / Facoltà, strutture Dipartimentali e altre strutture dei citati Atenei, e di altri centri, istituti ed enti pubblici e privati;
- da fondi eventualmente conferiti dalle Università partecipanti;
- da eventuali contributi assegnati dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, da altri Ministeri, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche o da Enti pubblici o privati con destinazione vincolata alle attività del Centro;
- da contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati con destinazione vincolata alle attività del Centro;
- da atti di liberalità.

Le Istituzioni Universitarie che sottoscrivono la presente convenzione e che aderiranno successivamente si impegnano a contribuire alle attività del Centro attraverso il sostegno di specifici progetti. Eventuali contributi finanziari dovranno essere deliberati dai competenti organi delle Istituzioni Universitarie.

Il Centro può partecipare a progetti di ricerca nazionali ed europei solo per il tramite delle Università convenzionate in relazione all'effettivo apporto che le Università stesse renderanno disponibili per i progetti.

I risultati delle attività di ricerca svolte dal Centro dovranno essere attribuiti ai Dipartimenti / Facoltà interessati afferenti alle Università convenzionate in relazione al loro effettivo apporto.

La gestione dei finanziamenti è affidata al Dipartimento / Facoltà di afferenza del Direttore. Tutti gli oneri relativi all'organizzazione del Centro graveranno sulle risorse del Centro stesso.

Art. 9 - Collaborazione con altri Enti

Il Centro può svolgere programmi di didattica, ricerca, formazione in collaborazione con Dipartimenti Facoltà, altri centri e con enti pubblici e privati, italiani e stranieri. Tali relazioni potranno essere formalizzate, su proposta del Consiglio Direttivo, secondo le

procedure previste dalle disposizioni e dai regolamenti vigenti presso l'Università sede del Centro.

Art. 10 - Modifiche della convenzione

Modifiche alla presente convenzione possono essere apportate mediante appositi atti aggiuntivi, su proposta del Consiglio Direttivo e con la conseguente approvazione degli Organi Accademici delle Università contraenti che le approvano secondo i rispettivi statuti, nel rispetto della normativa inerente i centri interuniversitari.

Art. 11 - Recessi

Le Università contraenti possono recedere dalla presente convenzione e conseguentemente dal Centro mediante dichiarazione scritta indirizzata al Direttore del Centro, a mezzo di lettera raccomandata A.R., con almeno 90 giorni di preavviso. Il Direttore sottopone la dichiarazione di recesso alla presa d'atto del Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Casi di scioglimento anticipato del Centro

Il Centro è sciolto anticipatamente su proposta del Consiglio Direttivo e previa delibera degli Organi centrali di Governo di tutti gli Atenei convenzionati, nei seguenti casi:

- mancanza di risorse finanziarie;
- il venir meno della disponibilità della sede amministrativa del Centro e la conseguente mancata disponibilità dei Dipartimenti / Facoltà degli altri Atenei convenzionati ad assumersi tale gestione;
- venir meno dell'interesse per la ricerca oggetto del Centro;
- recesso di almeno 2/3 delle Università contraenti;
- quando gli Organi Accademici ritengano che siano venute meno efficacia ed efficienza o non sia possibile raggiungere le finalità costitutive del Centro.

Entro sei mesi dal verificarsi della causa di scioglimento anticipato del Centro dovranno essere portate a termine tutte le procedure di liquidazione della gestione amministrativo-contabile.

Nessun impegno o contratto potrà essere assunto dopo che il Consiglio Direttivo ha avanzato proposta di scioglimento.

Art. 13 - Tutela della Salute e Sicurezza sul Luogo del Lavoro

Il Direttore del Centro ha l'obbligo di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dai conseguenti Regolamenti applicativi tramite un'attività di coordinamento di tutti i soggetti aderenti al medesimo Centro.

Le Università aderenti al Centro sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Art. 14 - Coperture assicurative e accesso alle strutture

Ciascuna Università convenzionata provvede alla copertura assicurativa di legge per il personale interessato in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l'attività di cui alla presente Convenzione. Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti la collaborazione di cui alla presente convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale interessato, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto ad entrare in diretto contatto con il servizio di prevenzione e protezione

dell'Università ospitante, al fine di definire le misure da adottare nell'ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca.

Il personale di ciascuna delle Università convenzionate, che è stato autorizzato all'accesso alle strutture ed alle apparecchiature dell'Università ospitante, è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi.

Ciascuna Università convenzionata garantisce la copertura assicurativa del proprio personale sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile. Il personale di ciascuna Università convenzionata non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispongono le altre Università convenzionate al Centro senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.

Annualmente viene redatto l'elenco del personale autorizzato a svolgere parte della sua attività di ricerca presso i locali dell'altra Parte.

Art .15 - Obblighi di riservatezza

Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al Centro a seguito e in relazione alle attività oggetto del medesimo.

Art. 16 - Diritto di Proprietà Intellettuale

Il Direttore assicura che sia data adeguata rilevanza alle Università aderenti ed ai Professori e Ricercatori coinvolti nella realizzazione di specifici progetti scientifici collaborativi.

Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa è oggetto di specifica pattuizione all'interno di specifici accordi.

Art. 17 - Durata

La presente Convenzione ha durata di quattro anni; è rinnovabile di quattro anni in quattro anni con accordo scritto tra le parti, previa approvazione degli Organi di Governo degli Atenei convenzionati, su proposta del Consiglio Direttivo e sulla base di una relazione circa l'attività scientifica svolta e i risultati conseguiti predisposta dal Direttore del Centro.

Art. 18 - Controversie

Per qualsiasi controversia inerente l'attuazione della presente convenzione è competente il Foro in cui ha sede legale l'Università sede amministrativa del Centro.

Art. 19 - Spese, bollo e firma digitale

La presente convenzione, in unico originale, è firmata digitalmente ex 24, commi 1 e 2, del Codice dell'Amministrazione digitale (C.A.D.) - Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall'Ateneo sede amministrativa del Centro sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente.

La Convenzione, sottoscritta mediante firma digitale e conservata agli atti degli Università stipulanti, entra in vigore a partire dalla data del suo invio in conservazione sostitutiva.

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
IL RETTORE

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "L'ORIENTALE"
LA RETTRICE

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
IL RETTORE

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE "AMEDEO AVOGADRO"
IL RETTORE

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE
IL RETTORE

PER L'UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE
LA CONSIGLIERA DELEGATA